SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA



Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata):veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail:legnago@snalsverona.it





a cura del Prof. Renzo Boninsegna

TFR pagato ai supplenti con contratto dal 02/09/2014

L'Uff.scol.territoriale di Verona ha pubblicato nel

proprio sito web www.istruzioneverona.it il calendario(vedi link)

www.istruzioneverona.it/wp-content/uploads/2014/08/1_Calendario-2014.rtf.pdf

delle convocazioni personale docente della scuola di ogni ordine e grado e personale educativo destinatario di contratti a tempo determinato A.S. 2014/15

Tutte le convocazioni si svolgeranno dal 02/09/2014 e quindi tra il termine del precedente contratto (31/08/2014) e il nuovo contratto ESISTE per 1 giorno <u>"soluzione di continuità"</u>

Per tale motivo tutti i supplenti annuali che da anni hanno ottenuto il "rinnovo" del contratto senza soluzione di continuità, quest'anno avranno il PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) per gli anni dall'ultima liquidazione TFR fino al 31/08/2014



Tuttavia tali supplenti dovranno sottostare alle modifiche introdotte

dall'art.1-comma 484-LEGGE 27/12/2013,N.147 (la legge di stabilità 2014)

che modifica i i termini di pagamento del TFR (tratt.fine rapporto).

La norma citata prevede un PERIODO DI "LETARGO" DI 12 MESI E NON PIU' DI 6 MESI DALLA CESSAZIONE

(cioè dal 31/08/2014)

In concreto tali supplenti dovranno aspettare fino al 31/08/2015 e da tale data l'INPS gest.Dip.Pubbl. Settore TFR avrà tempo 3 mesi per emettere il mandato di pagamento cioè fino al 30/11/2015.

Quanto sopra descritto è stato anche precisato nella Circolare INPS n. 73 DEL 05/06/2014

Termine di 12 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d'ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell'avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1º agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio);

Tutte le scuole dove i supplenti hanno terminato il contratto di lavoro al 31/08/2014 (ultimo giorno di servizio) dovranno compilare e spedire entro il 15/09/2014

il mod.TFR/1

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http:// per aprire il LINK)

Circolare INPS n.73/2014 http://w



a cura del Prof.Renzo Boninsegna scheda redatta il giorno alle ore mercoledì 27 agosto 2014 16.09.02